



FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO

REGOLAMENTO ORGANICO

Approvato con Delibera del Consiglio Federale n. 287 del 12 Dicembre 2022
Emendato con Delibera del Consiglio Federale n. 65 del 21 Aprile 2023

PREMESSA

Negli articoli che seguono, ove è richiamato lo Statuto della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, d'ora in poi denominata F.I.P.M., deve intendersi quello approvato dalla XIV^a Assemblea Nazionale Straordinaria del 10 novembre 2019 ed approvato dalla Giunta Nazionale del CONI nella riunione del 27 gennaio 2020, con provvedimento n. 5.

TITOLO I

COSTITUZIONE - FINALITÀ - ATTIVITÀ

ARTICOLO 1 **COSTITUZIONE**

La F.I.P.M. è costituita così come regolato dall'art. 1 dello Statuto vigente e persegue le finalità previste all'art. 2 dello stesso Statuto. La sua durata, come previsto dall'art. 3 dello stesso Statuto, è illimitata e per lo sviluppo delle proprie attività istituzionali nell'ambito del territorio nazionale si avvale di organi periferici.

ARTICOLO 2 **FINI ISTITUZIONALI**

La F.I.P.M., per la realizzazione e per l'attuazione dei fini istituzionali, come previsti e disciplinati nell'art. 2 dello Statuto, e, in particolare, per lo sviluppo sia dell'attività agonistica che di quella non agonistica, come di seguito specificata, può istituire centri tecnici federali nonché può assumere la gestione diretta degli stessi anche attraverso i propri organi territoriali.

ARTICOLO 3 **FONTI NORMATIVE E ATTIVITÀ SPORTIVA**

Costituiscono fonti normative le leggi dello Stato, le norme e le direttive del CONI, le disposizioni emanate dalla U.I.P.M., lo Statuto federale le norme del presente Regolamento Organico e quelle di specifici Regolamenti che, deliberati dal Consiglio Federale, disciplinano le attività organizzative ed agonistiche. Il presente regolamento, quello di



giustizia e i regolamenti di attuazione dello statuto di carattere pubblicistico di cui all'art. 23 dello statuto CONI, devono essere approvati, ai fini sportivi, dalla Giunta Nazionale del CONI che ne valuta la conformità alla legge, allo statuto del CONI e ai principi fondamentali nonché agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale.

L'attività sportiva è praticata a scopo dilettantistico nel rispetto della normativa federale della F.I.P.M., delle disposizioni tutte in materia emanate dal CIO e dal CONI nonché delle Norme sportive antidoping emanate dal CONI, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto.

Per pratica sportiva che la F.I.P.M. promuove, organizza e regola, si considera l'attività effettuata nel rispetto dei regolamenti della stessa Federazione e, ai sensi dell'art. 1 dello Statuto, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della Federazione Internazionale, purché non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.

L'attività agonistica è esercitata, nell'ambito delle categorie degli atleti, come individuate nel successivo art. 8 del presente regolamento, per il raggiungimento di risultati in gare previste dai calendari federali internazionali, nazionali, interregionali e regionali.

L'attività non agonistica è esercitata per il raggiungimento di scopi promozionali o amatoriali, sotto tutti i profili considerati.

ARTICOLO 4 **ANNO SPORTIVO**

La F.I.P.M., ai sensi dell'art. 55 dello Statuto, considera l'anno sportivo coincidente con l'anno solare.

TITOLO II

AFFILIATI E TESSERATI

ARTICOLO 5 **AFFILIATI E TESSERATI**

Le associazioni che intendono praticare lo sport e le discipline del Pentathlon Moderno, di cui all'art.2, comma1, dello Statuto, devono richiedere ed ottenere l'affiliazione alla F.I.P.M. ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.

Possono richiedere la prima affiliazione alla F.I.P.M. le associazioni sportive regolarmente costituite senza scopo di lucro.

Lo Statuto di tali associazioni deve prevedere, organi direttivi interni eletti democraticamente dell'assemblea dei soci.

Per richiedere la prima affiliazione alla F.I.P.M. le associazioni devono depositare apposita domanda, come da modello predisposto, allegandovi, in duplice copia:

- a) l'atto costitutivo dell'associazione;
- b) lo Statuto sociale con l'indicazione di praticare lo sport e/o le discipline del Pentathlon Moderno ai sensi dell'art. 5, comma 1 dello Statuto federale;
- c) il versamento della quota di affiliazione;
- d) elenco dei dirigenti in carica con la specifica dei singoli incarichi ricoperti;
- e) copia del verbale dell'Assemblea elettiva;
- f) le ricevute comprovanti il versamento delle quote di tesseramento dei dirigenti e successivamente al provvedimento di affiliazione, entro e non oltre il termine di 30 giorni da questo, devono dimostrare di aver effettuato il tesseramento di almeno n. 3 atleti;
- g) l'elenco nominativo di tutti i soci.

Le Associazioni devono inoltre dichiarare:

- h) il tecnico operante e la disponibilità dell'impianto presso il quale svolgono l'attività sportiva;
- i) il loro indirizzo di posta elettronica (e-mail).

Le domande di prima affiliazione devono essere indirizzate alla Segreteria della F.I.P.M. e, se esistenti, per il tramite degli Organi Periferici di competenza territoriale. L'inoltro delle domande di affiliazione da parte degli Organi Periferici alla FIPM deve avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Federale deve deliberare in merito all'affiliazione e provvedere a quanto di sua competenza nella prima Riunione utile previa acquisizione del parere della Commissione affiliazione così come disposto dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo della F.I.P.M.. Nel caso di accoglimento della domanda di prima affiliazione decorre dalla data della relativa delibera. In caso sia di accettazione che di rigetto della domanda la Segreteria della Federazione deve darne immediata comunicazione all'affiliato e all'Organo Periferico di competenza.

Sono soggetti tesserati presso la F.I.P.M. quelli indicati all'art. 8, comma 1, dello Statuto per i quali è, altresì, specificato da quando avrà validità il rispettivo tesseramento.

Il venir meno di uno dei requisiti elencati nel presente articolo inerenti la domanda di affiliazione comporta la revoca dell'affiliazione che sarà deliberata dal Consiglio federale nella sua prima riunione utile.

ARTICOLO 6 **RIAFFILIAZIONI**

Le associazioni affiliate, nel termine compreso tra il 15 novembre e il 31 gennaio di ogni anno, devono provvedere al rinnovo della affiliazione. Nell'eventualità che le operazioni connesse alla riaffiliazione non avvengano entro i termini sopra indicati, l'affiliato incorrerà nella mora per ritardato pagamento, nella misura pari al doppio della quota di riaffiliazione. La riaffiliazione potrà avvenire, comunque, entro e non oltre il 28 febbraio. Decorso tale termine l'affiliato e i relativi iscritti perderanno i diritti di anzianità e tesseramento.

L'esclusione non preclude la possibilità di fare richiesta di una nuova affiliazione; in tal caso il richiedente dovrà presentare nuovamente gli atti e i documenti indicati all'art.5 che precede.

Gli affiliati sono tenuti a comunicare eventuali modifiche e/o integrazioni agli atti contraddistinti con le lettere a), b), d), h) ed i) dell'articolo 5 del presente regolamento entro e non oltre il termine di trenta giorni successivi alle disposte modifiche e/o integrazioni.

ARTICOLO 7 **TESSERATI**

La F.I.P.M. considera:

- a) tesserato atleta agonista il soggetto atleta appartenente ad A.S.A. (associazione sportiva affiliata), nella categoria come individuata nell'art. 8 del presente Regolamento che partecipa all'attività federale agonistica così come specificata all'art. 3 del presente regolamento; l'atleta agonista deve essere in possesso per lo svolgimento di tale attività del certificato di idoneità agonistica, come previsto e disciplinato dalla vigente normativa in materia;
- b) tesserato atleta non agonista il soggetto appartenente ad A.S.A., che partecipa all'attività federale così come specificata all'art. 3 del presente regolamento; l'atleta non agonista deve essere in possesso per lo svolgimento di tale attività del certificato di idoneità alla pratica sportiva, come previsto e disciplinato dalla vigente normativa in materia;
- c) tesserato tecnico il soggetto che, regolarmente iscritto negli appositi albi federali, opera presso le associazioni affiliate alla F.I.P.M. ed è in possesso di una delle qualifiche



previste e disciplinate nel regolamento tecnico;

d) tesserato dirigente federale il soggetto membro di organi centrali e di organi periferici della stessa Federazione nonché il medico federale nominato dal Consiglio Federale;

e) tesserato dirigente il soggetto eletto nei consigli direttivi delle associazioni affiliate;

f) tesserato giudice di gara il soggetto che, regolarmente iscritto negli albi federali, opera in tale veste durante lo svolgimento delle gare previste dai calendari federali agonistici;

g) tesserato addetto, ausiliario e collaboratore sportivo che svolge attività nella FIPM nell'osservanza dello Statuto e delle norme regolamentari.

ARTICOLO 8 **CATEGORIE TESSERATI**

Gli atleti che svolgono attività sportiva nell'ambito della Federazione si suddividono nelle seguenti categorie, rispettivamente indicate nel Regolamento Tecnico Nazionale:

- Categorie agonistiche: Esordienti A e B; Ragazzi; Allievi; Junior; Senior; Master;

- Categorie promozionali: Minicuccioli; Cuccioli;

- Categorie amatoriali: tutti gli atleti, dai cinque anni di età in su, tesserati esclusivamente come amatoriali che partecipano a gare ed eventi promozionali in genere organizzati e/o promossi dalla F.I.P.M. ai sensi del regolamento tecnico vigente. Il regolamento tecnico stabilisce, per detti atleti, la distinzione in categorie, maschili e femminili;

- Categoria Scolastica: tutti gli atleti che partecipano all'attività sportiva e/o formativa in ambito scolastico attraverso progetti organizzati direttamente dalla F.I.P.M. ovvero in accordo con il CONI e/o il MIUR anche per il tramite delle loro organizzazioni territoriali;

- Atleti con disabilità fisica: tutti gli atleti che partecipano a gare ed eventi inerenti l'attività del Pentathlon Moderno organizzati dalla F.I.P.M. sulla base degli accordi programmatici concordati con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

ARTICOLO 9 **DOVERI DEGLI AFFILIATI E DEI TESSERATI**

Tutti gli affiliati e i tesserati della F.I.P.M. sono tenuti a rispettare i doveri di cui all'art. 9 dello Statuto Federale, il presente regolamento e tutte le norme, deliberazioni e disposizioni emanate dagli organi della Federazione. Per la responsabilità dei tesserati e degli affiliati si



rinvia all'art. 4 del Regolamento di Giustizia, qui da intendere integralmente trascritto.

In particolare, le associazioni affiliate sono tenute a:

- a) assicurare ai propri atleti la necessaria assistenza tecnica, morale e medico-sportiva;
- b) accettare qualsiasi decisione, deliberazione e disposizione dei competenti organi federali, impegnandosi ad astenersi da ogni diversa azione o giudizio;
- c) accettare la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo, ai sensi dell'art. 8 dei Principi di giustizia sportiva del CONI;
- d) non avvalersi della stampa e dei mezzi di informazione, pubblici e/o privati, per muovere censure che risultino lesive dell'onore e del prestigio degli organi federali e/o delle persone che le rappresentano;
- e) presentare reclami e/o ricorsi nel rispetto dei principi della giustizia sportiva come previsti e disciplinati agli articoli 34 e seguenti dello Statuto Federale;
- f) controllare che il tesseramento avvenga nel rispetto delle norme federali.

In particolare, i tesserati sono tenuti a:

- a1) accettare ogni decisione, delibera e disposizione dei competenti organi federali, impegnandosi ad astenersi da ogni diversa azione o giudizio;
- b1) accettare la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo, ai sensi dell'art. 8 dei Principi di giustizia sportiva del CONI;
- c1) accettare ed eseguire, prontamente e correttamente, tutte le disposizioni impartite dai giudici di gara durante le gare e gli eventi in genere;
- d1) presentarsi alle gare e/o agli allenamenti indetti dalle società di appartenenza ovvero dai competenti organi federali;
- e1) non avvalersi della stampa e dei mezzi di informazione, pubblici e/o privati, per muovere censure che risultino lesive dell'onore e del prestigio degli organi federali e/o delle persone che le rappresentano.

TITOLO III

ORGANI FEDERALI

A chiarimento e integrazione degli articoli dello Statuto che prevedono e disciplinano la suddivisione degli organi federali, la composizione, le attribuzioni e le competenze degli stessi, articoli da intendere qui integralmente richiamati e trascritti, viene precisato quanto segue.



CAPO PRIMO – ORGANI CENTRALI

ARTICOLO 10

ORGANI FEDERALI

La F.I.P.M. prevede, per il suo funzionamento, tre tipi di organi: Centrali, Periferici e di Giustizia Sportiva.

Sono organi centrali della F.I.P.M.:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Presidente Federale;
- c) il Consiglio Federale;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Segretario Generale;
- f) la Commissione Federale di Garanzia;
- g) l'Ufficio del Procuratore Federale.

Sono Organi Periferici della F.I.P.M.:

- a) l'Assemblea Regionale;
- b) il Presidente Regionale;
- c) il Consiglio Regionale;
- d) il Delegato Regionale.

Sono Organi di Giustizia della F.I.P.M.:

- a) il Giudice Sportivo Nazionale;
- b) il Tribunale Federale;
- c) la Corte Federale di Appello, in funzione propria e in funzione di Corte Sportiva di Appello.

ARTICOLO 11

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Chi intende concorrere a rivestire cariche federali elettive, oltre a dover possedere i requisiti di cui all'art. 44 dello Statuto, deve proporre la propria formale candidatura individualmente almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di pubblicazione delle candidature di cui all'art. 45 comma 1 dello Statuto.

Le candidature agli Organi Federali devono essere presentate presso gli uffici della Segreteria Federale; la candidatura può essere inoltrata per e-mail pec oppure a mezzo del servizio postale ovvero presentata personalmente presso gli uffici della Segreteria federale



e deve ritenersi valida solo se ricevuta dalla Segreteria della Federazione nei termini di cui al precedente comma.

Qualora una stessa persona dovesse risultare candidata per più cariche elettive centrali la stessa, con criterio automatico deve intendersi che abbia optato per quella alla quale è eleggibile prima delle altre.

L'elenco delle candidature presentate previa divisione per cariche e in ordine alfabetico è reso noto tramite pubblicazione presso gli uffici della Segreteria Federale almeno 30 giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea.

Salvo espresso dissenso, l'accettazione della candidatura è presunta.

Le proposte di candidatura devono essere formulate su appositi moduli predisposti dalla F.I.P.M. inviati alle Società e da queste riproducibili in copia fotostatica secondo le necessità, anche per gli atleti e per i tecnici, unitamente all'avviso di convocazione. Gli stessi modelli saranno messi a disposizione degli interessati sul sito internet federale.

ARTICOLO 12

ASSEMBLEA NAZIONALE ELETTIVA

L'Assemblea Nazionale Elettiva è il supremo organo della F.I.P.M; ha competenza elettiva e ha poteri deliberativi, può essere ordinaria o straordinaria, come disposto dall'art. 14, comma 1, dello Statuto Federale.

L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva è convocata secondo le previsioni di cui all'art. 14, comma 3bis, dello Statuto e nella predetta disposizione statutaria per mezzo equipollente si intende anche e-mail ovvero posta elettronica certificata. È formata dai legali rappresentanti degli affiliati aventi diritto al voto o dai loro delegati e dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici, con attribuzione dei voti nella misura di cui all'art. 14, comma 4, dello Statuto.

L'Assemblea Ordinaria Elettiva, si riunisce entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi.

L'Assemblea, ai sensi dell'art. 14, comma 10, dello Statuto, prima dell'inizio dei suoi lavori, provvede alla nomina del Presidente, del Vice Presidente e degli scrutatori che non potranno essere individuati tra i soggetti eventualmente candidati alle cariche federali.

L'Assemblea Nazionale Elettiva elegge, con votazioni separate e successive:

- a) il Presidente della Federazione;
- b) dieci Consiglieri Federali rispettivamente in primis n. 7 componenti in rappresentanza degli affiliati, successivamente n. 2 componenti in rappresentanza degli atleti, e in ultimo



- n. 1 componente in rappresentanza dei tecnici;
- c) il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea delibera, inoltre, su tutti gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno e provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'Organo di Amministrazione, come previsto dall'art. 17 dello Statuto.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 21, comma 3, dello Statuto federale l'attuazione del principio della rappresentanza di genere è subordinato alla presentazione delle candidature.

ARTICOLO 13

PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE NAZIONALI E DIRITTO AL VOTO

Per la partecipazione, con o senza diritto di voto, all'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva e all'Assemblea Straordinaria Elettiva si fa riferimento all'art. 18 dello Statuto, da intendere qui integralmente trascritto.

ARTICOLO 14

VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI

Le Assemblee Nazionali Ordinarie Elettive, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, sono considerate valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, con la presenza del 25 per cento degli aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni, ad eccezione di quella avente ad oggetto lo scioglimento della Federazione di cui all'art. 58 dello Statuto, e l'elezione del Presidente di cui agli artt. 45 e 59 dello Statuto federale, sono prese a maggioranza dei voti presenti o rappresentati in Assemblea.

ARTICOLO 15

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA

L'Assemblea Nazionale Straordinaria deve essere convocata su iniziativa del Consiglio Federale nei casi richiamati all'art. 14, comma 7, dello Statuto e celebrata entro novanta giorni dalla richiesta; può, inoltre, essere convocata su richiesta della metà più uno dei componenti del Consiglio Federale o su richiesta motivata della metà più uno di tutti i

soggetti aventi diritto al voto. Può essere convocata, previo rispetto delle modalità e delle procedure richieste dallo Statuto e dal presente Regolamento, anche in concomitanza di un'Assemblea Nazionale Elettiva, ai sensi del comma 9 del predetto articolo.

ARTICOLO 16 **ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA**

L'Assemblea straordinaria. composta dai soggetti richiamati all'art. 14, comma 6, dello Statuto:

- a) delibera in ordine allo scioglimento della F.I.P.M. e in ordine alla devoluzione del patrimonio;
- b) integra o rinnova gli organi federali nei casi previsti dallo Statuto;
- c) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto Federale, presentate nei modi e nei termini di cui all'art. 56 dello Statuto, da sottoporre per l'approvazione alla Giunta Nazionale del CONI.

ARTICOLO 17 **MODIFICA DELLO STATUTO**

Le Assemblee Straordinarie per la modifica dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, sono considerate valide con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. Tutte le deliberazioni, fatta eccezione di quella per lo scioglimento della Federazione e l'elezione del Presidente federale di cui agli artt. 45 e 59 dello Statuto federale, sono prese a maggioranza dei voti presenti o rappresentati in Assemblea.

ARTICOLO 18 **COSTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI**

Ai fini della costituzione dell'Assemblea fa fede il verbale della Commissione verifica poteri. L'Assemblea, presieduta dal Presidente Federale assistito dal Segretario Generale o dalla Segreteria Generale, è composta dai rappresentanti delle Società, dagli atleti e dai tecnici aventi diritto al voto. L'Assemblea, preso atto del verbale della Commissione Verifica poteri, nomina successivamente un Presidente, in caso di Assemblea elettiva proposto ai sensi dell'art. 14, comma 10, dello Statuto federale, un Vice Presidente e gli scrutatori. Funge da Segretario dell'Assemblea il Segretario Generale della F.I.P.M. o altra persona designata. I riferiti incarichi non sono revocabili nel corso dell'Assemblea e debbono essere conferiti a



persone non candidate alle cariche Federali di cui all'art. 17, comma primo, dello Statuto Federale; la relativa designazione avviene o per acclamazione o a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea deve svolgere i seguenti compiti primari:

- a) dirige l'Assemblea in tutti i suoi aspetti, ne regola gli orari e stabilisce le modalità e la procedura delle votazioni sui punti in discussione;
- b) concede la parola agli iscritti a parlare di cui accerta preventivamente la facoltà;
- c) determina i limiti procedurali e temporali degli eventi e assicura il rispetto e le norme di civile convivenza;
- d) accetta o respinge, in via preliminare, temporaneamente o definitivamente, mozioni, istanze o proposte e, ne fissa l'ordine di precedenza nella discussione;
- e) cura il rispetto dello Statuto e dei regolamenti vigenti;
- f) garantisce l'imparzialità e la sovranità dell'Assemblea;
- g) convalida gli atti assembleari;
- h) decide le eventuali controversie sulle modalità di voto;
- i) proclama gli eletti dopo le votazioni;
- l) interpreta in maniera inappellabile le norme che disciplinano il funzionamento dell'Assemblea;
- m) chiude i lavori assembleari;
- n) sottoscrive il verbale, dopo averne controllata la rispondenza degli atti assembleari.

Per le Assemblee, nei diversi ambiti Regionali, si applicano le procedure assembleari previste per le Assemblee Federali di cui al presente regolamento, ove non disciplinato diversamente.

Le votazioni nelle Assemblee elettive, sia ordinarie che straordinarie, avvengono a scrutinio segreto ai sensi dell'art. 19, quarto comma, dello Statuto. Ciascun avente diritto a voto potrà esprimere: per l'elezione dei Consiglieri in rappresentanza degli affiliati, fino a sette preferenze, per l'elezione dei Consiglieri in rappresentanza degli atleti, fino a due preferenze e per l'elezione dei Consiglieri in rappresentanza dei tecnici, una preferenza. Nelle modalità di esercizio del voto nelle Assemblee nazionali ordinarie elettive e straordinarie, viene precisato che è attribuito il diritto di voto all'A.S.A. che abbia maturato una anzianità di affiliazione di almeno dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità, abbia svolto, con carattere continuativo, una effettiva attività sportiva secondo quanto previsto dall'art. 18, commi 5a1 e 7, dello Statuto Federale.



ARTICOLO 19
LA COMMISSIONE VERIFICA DEI POTERI

La Commissione Verifica dei Poteri è nominata dal Consiglio Federale ed è composta da un Presidente ed almeno due membri effettivi e da due supplenti nonché da un Segretario, che non ha diritto al voto, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto.

La Commissione è organo permanente dell'Assemblea.

La Commissione deve insediarsi almeno due ore prima l'orario fissato per lo svolgimento in prima convocazione dell'Assemblea.

La Commissione ha il compito di verificare il numero dei voti presenti, l'identità e la qualifica dei soggetti indicati quali aventi diritto a voto e di registrare in apposito ruolo i nomi delle persone che potranno partecipare all'Assemblea nella qualità di aventi diritto al voto e/o nella qualità di delegati conferendo agli stessi il necessario accredito.

All'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, la Commissione, esaminata la presenza degli aventi diritto al voto e la validità delle deleghe conferite, procede ad accertare se si sia costituita la maggioranza prevista dallo Statuto per la validità della riunione in prima convocazione. Ove accertato il quorum richiesto, sospende i lavori e inizia a redigere il verbale della riunione; in caso negativo, riprende i lavori che, dopo che si sia verificata la regolarità delle presenze degli aventi diritto al voto e la validità delle deleghe conferite di tutti i soggetti presenti all'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione, si concludono con la redazione del verbale.

Al termine dei lavori la Commissione redige un verbale conclusivo nel quale dovranno comunque risultare:

- a) il numero degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea distinti per rappresentanza;
- b) il numero degli aventi diritto al voto per delega presenti in Assemblea distinti per rappresentanza;
- c) il numero complessivo dei votanti, sia presenti che per delega, divisi per rappresentanza.

Ogni avente diritto al voto deve presentarsi personalmente, munito di valido documento di riconoscimento, alla Commissione, presso la quale dovrà depositare i modelli come predisposti dalla F.I.P.M. dai quali poter evincere la propria legittimazione al voto.

La registrazione presso la Commissione di una delega di voto preclude la possibilità di cedere ad altri l'esercizio di tale facoltà.

Le funzioni della Commissione terminano alla chiusura dei lavori assembleari.

ARTICOLO 20
SCRUTATORI - COMPETENZE

Gli Scrutatori controfirmano gli elenchi consegnati dalla Commissione Verifica dei Poteri; effettuano tutte le operazioni concernenti le votazioni, di cui redigono verbale, ed in particolare controllano lo svolgimento delle operazioni di voto; effettuano successivamente lo spoglio dei voti, dichiarandone la nullità nei casi in cui non sia determinabile la volontà del votante oppure siano stati apposti chiari segni di riconoscimento dello stesso.

ARTICOLO 21
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO NELLE ASSEMBLEE NAZIONALI ORDINARIE
ELETTIVE E STRAORDINARIE

Per le modalità di esercizio del diritto di voto nelle Assemblee Nazionali Ordinarie Elettive e Straordinarie si fa riferimento all'art. 19 dello Statuto, da intendere qui integralmente trascritto nonché al regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. concernente procedure e indicazioni generali sulle modalità di effettuazione del voto elettronico.

Ai fini dell'attribuzione di punteggi ranking nell'ambito del voto plurimo, in riferimento all'art. 18, comma 9, dello Statuto conseguente alla partecipazione ai campionati italiani di categoria, l'atleta che gareggia, nel rispetto delle previsioni del Regolamento Tecnico Nazionale, in più categorie porta il punteggio conseguito in tutte le categorie in cui abbia gareggiato, oltre al punteggio acquisito con la eventuale partecipazione anche al campionato assoluto di pentathlon.

Ai fini dell'attribuzione del voto plurimo derivante dal ranking con la suddivisione delle A.S.A. in quattro fasce i decimali in eccesso o in difetto, rispetto alla quota destinata del 50% dei voti esprimibili nell'Assemblea Elettiva, sono attribuiti alle A.S.A. appartenenti alla quarta fascia di cui all'art.18, comma 12, dello Statuto Federale.

Ai fini di quanto disposto dall'art.18, comma 11 e 12 dello Statuto Federale, nella fase di determinazione delle quattro fasce per la suddivisione del voto plurimo, qualora si dovesse registrare la possibilità che per l'ultima posizione della fascia superiore vi siano delle A.S.A. con lo stesso punteggio del ranking, nella fascia superiore verrà inserita l'A.S.A. che ha ottenuto il miglior piazzamento nella classifica del Campionato Italiano Assoluto di Pentathlon; nel caso di ulteriore parità di punteggio, nella fascia superiore verrà inserita l'A.S.A. che ha una maggiore anzianità di affiliazione.



ARTICOLO 22
MODALITÀ E PREDISPOSIZIONI DELL'ORDINE DEL GIORNO
DELLE ASSEMBLEE

L'avviso di convocazione, di cui all'art. 14, comma 3, dello Statuto, deve contenere l'ordine del giorno, luogo di celebrazione dell'Assemblea, data e orario di prima e seconda convocazione.

Nei 15 (quindici) giorni precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, può essere richiesto al Consiglio Federale l'inserimento di argomenti mediante le istanze proposte congiuntamente da almeno 50 Società affiliate aventi diritto al voto, da sottoporre all'esame dell'Assemblea.

Al verificarsi della richiesta dell'inserimento di argomenti di cui al precedente comma, l'ordine del giorno definitivo è pubblicato sul sito federale come da delibera assunta dal Consiglio federale e inoltrato via e-mail alle A.S.A., almeno dieci giorni prima dalla data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. I Comitati Territoriali accerteranno l'avvenuta ricezione della comunicazione.

ARTICOLO 23
VERBALI ASSEMBLEE

Il verbale delle assemblee centrali e periferiche, redatto dal segretario delle stesse, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni ivi descritte.

Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori deve essere redatto entro quindici giorni successivi allo svolgimento dell'assemblea ed è rilasciato in copia, a semplice richiesta dell'interessato, previo il rimborso delle spese.

Hanno facoltà di prendere visione del verbale ed estrarne copia i soggetti aventi diritto al voto nelle riferite assemblee.

ARTICOLO 24
IL PRESIDENTE FEDERALE

Il Presidente Federale è il legale rappresentante della F.I.P.M.. Sovrintende a tutta l'attività della Federazione compiendo tutti quegli atti che non sono espressamente riservati, secondo lo Statuto e i regolamenti federali, ad altri organi e/o uffici della Federazione; le sue funzioni esclusive non sono delegabili.

Il Presidente viene eletto, ai sensi dell'art. 45, comma 2, dello Statuto, anche in caso di

ballottaggio con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Qualora al primo scrutinio nessun candidato risultasse eletto, parteciperanno ad ogni ulteriore scrutinio solo i due candidati che nel primo abbiano ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.

ARTICOLO 25

COMPETENZE DEL PRESIDENTE FEDERALE

Al Presidente Federale, ai sensi dell'art. 20, comma 1, dello Statuto, spetta:

- a) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Federale previa formulazione dell'ordine del giorno e vigilare sull'esecuzione delle delibere adottate;
- b) convocare l'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto;
- c) sottoscrivere gli atti e provvedimenti che non siano attribuiti dallo Statuto o dal Regolamento Organico alla competenza di altri organi, o delegarne la firma;
- d) adottare, in caso di estrema urgenza, i provvedimenti indispensabili per la gestione della Federazione sottoponendo le relative delibere alla ratifica del Consiglio Federale alla sua prima riunione;
- e) la concessione di un provvedimento di grazia, quando risulti scontata almeno la metà della pena, ed in caso di radiazione, siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva;
- f) sottoporre al Consiglio Federale le proposte di nomina degli Organi di giustizia nonché del Procuratore Federale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 20, comma 7, dello Statuto, il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnica-sportiva. Ad esso spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale ed internazionale e la nomina dei direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta e dai risultati conseguiti. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione e nomina il Segretario Generale previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.



ARTICOLO 26

DECADENZA DEL PRESIDENTE FEDERALE

Il Presidente Federale, in caso di assenza o impedimento temporaneo, viene automaticamente sostituito dal Vice Presidente, ai sensi dell'art. 20, comma 4, dello Statuto. In caso di impedimento definitivo, anche successivo ad un impedimento temporaneo, il Presidente e l'intero Consiglio Federale decadono dai loro poteri, con indizione di un'Assemblea Straordinaria da convocarsi entro 60 giorni a cura del Vice Presidente, incaricato della reggenza temporanea, e da tenersi entro i successivi 30 giorni, ai sensi dell'art. 20, comma 5, dello Statuto.

ARTICOLO 27

DIMISSIONI DEL PRESIDENTE FEDERALE

Qualora il Presidente presenti le dimissioni, il Consiglio Federale deve considerarsi decaduto. Tuttavia, sino allo svolgimento dell'Assemblea straordinaria indetta ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento, spetta al Presidente, o in caso di impossibilità al Vice Presidente, unitamente al Consiglio Federale l'ordinaria amministrazione della Federazione.

ARTICOLO 28

IL CONSIGLIO FEDERALE

Il Consiglio Federale è composto dal Presidente Federale, che lo presiede, e da dieci Consiglieri eletti dall'Assemblea Elettiva di cui sette Consiglieri eletti tra i dirigenti tesserati delle A.S.A. eleggibili, due Consiglieri eletti tra gli atleti eleggibili e un Consigliere eletto tra i tecnici eleggibili, ai sensi dell'art. 21, comma 1, dello Statuto.

Il Consiglio Federale viene convocato dal Presidente nella sede, orario, data da questi stabiliti almeno quattro volte l'anno e tutte le volte che questi lo ritenga opportuno, anche in via d'urgenza; il Presidente Federale ha l'obbligo di convocare il Consiglio tutte le volte che lo richiedono, con atto scritto e motivato, almeno sei membri. La convocazione del Consiglio Federale, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, deve avvenire o a mezzo raccomandata A/R, o altro mezzo equipollente e nella fattispecie per mezzo equipollente si intende e-mail ovvero posta elettronica, da inviare ai Consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio federale può essere riunito anche in modalità di videoconferenza.



ARTICOLO 29
COMPETENZE DEL CONSIGLIO FEDERALE

Il Consiglio Federale, quale Organo di gestione della Federazione, dirige e amministra l'attività della Federazione, predispone i programmi in linea con le direttive approvate dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione; i membri del Consiglio Federale esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato per il perseguimento degli scopi istituzionali. In particolare, il Consiglio Federale ha le competenze previste dall'art.23 dello Statuto Federale.

ARTICOLO 30
INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE

L'integrazione del Consiglio Federale a seguito di dimissioni di Consiglieri avviene a norma dell'art. 25 dello Statuto.

ARTICOLO 31
DECADENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE

La decadenza del Consiglio Federale è disciplinata dall'art. 24 dello Statuto.

ARTICOLO 32
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti si fa riferimento all'art. 26, comma 2, dello Statuto, qui da intendere integralmente trascritto. Le sostituzioni sono disciplinate dall'art. 27 dello Statuto.

ARTICOLO 33
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – ISPEZIONI

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 26, comma 5, dello Statuto, possono compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Uffici federali e presso gli Organi Periferici della F.I.P.M..

Le risultanze delle ispezioni comportanti rilievi a carico della Federazione devono essere rese note al Presidente Federale per la assunzione dei dovuti provvedimenti di competenza.



ARTICOLO 34

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - COMPETENZE

Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge le funzioni previste dall'art. 26, comma 4, dello Statuto. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti convoca la riunione tutte le volte che lo ritiene opportuno e, in ogni caso, almeno quattro volte l'anno. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta. Per ogni riunione del Collegio dei Revisori dei Conti viene redatto un verbale sottoscritto da tutti coloro che sono intervenuti alla riunione. Vengono considerate cause di decadenza dal mandato ricevuto dai Revisori dei Conti:

- a) assenza ingiustificata per due riunioni consecutive del Consiglio Federale o di tutti gli organi che adottano provvedimenti amministrativi;
- b) assenza ingiustificata, durante l'esercizio sociale, a due riunioni del Consiglio Federale o a due riunioni del Collegio stesso;
- c) la cancellazione o la sospensione dal Registro dei Revisori Contabili.

ARTICOLO 35

II SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale ed è responsabile della gestione amministrativa della F.I.P.M. ai sensi dell'art. 27 bis, comma 2, dello Statuto Federale. Prende parte, nella qualifica e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Federale e ne cura la redazione dei verbali. Per le competenze del Segretario Generale si rinvia all'art. 27 bis, comma 3, dello Statuto e non svolge funzioni di controllo e vigilanza nei confronti degli altri Organi Centrali e Periferici.

ARTICOLO 36

COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

La Commissione Federale di Garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale; si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio.

I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta;



sono scelti tra i soggetti indicati all'art. 27 ter, comma 1, dello Statuto.

Per le competenze attribuite alla Commissione Federale di Garanzia si rinvia agli artt. 27 ter, comma 2, dello Statuto nonché all'art. 25 del Regolamento di Giustizia, da intendere qui integralmente trascritti.

ARTICOLO 37

UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

L'Ufficio del Procuratore Federale promuove la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli organi di giustizia della Federazione. L'Ufficio del Procuratore è composto da un Procuratore Federale e da un Procuratore Aggiunto. Per quanto non espressamente indicato si rinvia agli artt. 27 *quater* e *quinquies* dello Statuto, qui da intendere integralmente trascritto.

CAPO SECONDO – ORGANI PERIFERICI

ARTICOLO 38

L'ASSEMBLEA REGIONALE

L'Assemblea Regionale è composta dai Presidenti delle A.S.A. o loro delegati, purché componenti il Consiglio direttivo societario regolarmente tesserati F.I.P.M., con sede nella Regione, dai rappresentanti dei tecnici e degli atleti. Può essere sia ordinaria che straordinaria ed è l'organo sovrano del Comitato Regionale. È indetta in sessione ordinaria dal Consiglio Regionale e si riunisce, su convocazione del Presidente, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di svolgimento dei Giochi Olimpici estivi; in sessione straordinaria è convocata e celebrata entro 90 giorni se richiesta dalla metà più uno delle associazioni e società aventi diritto a voto appartenenti alla regione, dalla metà più uno degli atleti maggiorenni o dei tecnici societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria, nonché dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale.

L'Assemblea Regionale Straordinaria oltre a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno provvede in caso di decadenza anticipata del Comitato Regionale, ad eleggere gli



Organi dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo.

ARTICOLO 39
ASSEMBLEA REGIONALE – FUNZIONI

L'Assemblea Regionale ordinaria elettiva svolge, ai sensi dell'art. 29, comma 7, dello Statuto, le seguenti funzioni:

- a) elegge con votazioni separate e successive il Presidente e gli altri componenti del Comitato Regionale;
- b) vota la relazione sulla gestione del Comitato regionale predisposta dal Consiglio stesso;
- c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea Regionale straordinaria svolge le seguenti funzioni:

- a) provvede, in caso di decadenza anticipata del Comitato Regionale, ad eleggere i singoli membri dello stesso venuti a mancare per qualsiasi motivo;
- b) delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 40
IL PRESIDENTE REGIONALE

Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea regionale e dura in carica per il quadriennio olimpico ai sensi dell'art. 30, comma 1, dello Statuto; ha la rappresentanza ai soli fini sportivi della F.I.P.M. nella Regione in cui il Comitato svolge l'attività. Per l'elezione del Presidente Regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il Presidente Federale.

Il Presidente Regionale convoca e presiede le riunioni del Comitato Regionale e convoca l'Assemblea Regionale entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di svolgimento dei Giochi Olimpici estivi.

Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili le disposizioni contenute nello Statuto e nel presente Regolamento Organico per il Presidente della F.I.P.M. .

ARTICOLO 41

IL COMITATO REGIONALE

Ai sensi dell'art. 28, comma 1, dello Statuto, nelle Regioni cui risultano affiliate alla F.I.P.M. almeno quindici A.S.A. con diritto di voto, l'Assemblea Regionale, convocata dal Presidente Federale, deve eleggere il Comitato Regionale. Esso è retto dal Presidente e dal Consiglio Regionale eletti dall'Assemblea Regionale.

Può essere sciolto o decadere nei seguenti casi:

- a) per gravi irregolarità nella gestione;
- b) per gravi e/o ripetute violazioni di norme dell'ordinamento sportivo;
- c) per constatata impossibilità di funzionamento.

In questi casi il Consiglio Federale nomina un Commissario straordinario che convocherà entro 60 giorni l'Assemblea elettiva che si terrà nei successivi 30 giorni per il rinnovo degli organi regionali.

Il Comitato Regionale ha sede nel territorio di pertinenza. Tali sedi possono essere modificate dal Consiglio Federale, su motivate proposte delle rispettive Assemblee Regionali.

ARTICOLO 42

IL CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente e da quattro membri, tutti eletti dall'Assemblea Regionale; degli indicati componenti uno deve essere rappresentante dei tecnici e uno rappresentante degli atleti. I componenti del Comitato Regionale durano in carica per il quadriennio olimpico.

Il Consiglio Regionale a cui spetta la gestione del Comitato Regionale, ai sensi dell'art. 31, comma 2, dello Statuto, deve:

- a) operare secondo le disposizioni quadro emanate dal Consiglio Federale;
- b) attuare, diramare e controllare l'esecuzione dei regolamenti e delle delibere federali;
- c) proporre alla Federazione il calendario delle attività federali regionali, inserendovi eventualmente le richieste di competizioni a livello interregionale o nazionale;
- d) organizzare le competizioni approvate dalla Federazione a livello provinciale, regionale e nazionale, comunicando i risultati direttamente alla Federazione;
- e) predisporre, ed inviare al Consiglio Federale per l'approvazione, il rendiconto relativo all'amministrazione dei fondi ad esso erogati dal Consiglio Federale medesimo.

Per la convocazione, la validità delle deliberazioni, per la decadenza e/o la integrazione dei componenti del Consiglio Regionale valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste per i componenti del Consiglio Federale nello Statuto e nel presente Regolamento, da intendere qui integralmente trascritte.

ARTICOLO 43 **IL DELEGATO REGIONALE**

Ai sensi dell'art. 32 dello Statuto, laddove non sia stato possibile costituire un Comitato Regionale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 41 del presente regolamento, il Consiglio Federale può nominare un Delegato regionale, il quale assicura la promozione e lo svolgimento delle attività federali nel territorio regionale. Il Delegato regionale, alla fine di ogni anno, deve inviare una dettagliata relazione sul suo operato per consentire al Consiglio Federale di prendere gli opportuni provvedimenti in merito. Esso dura in carica di norma per il quadriennio olimpico e decade in caso di decadenza del Consiglio Federale che lo ha nominato ovvero per revoca motivata da parte dell'organo che lo ha nominato, nei seguenti casi:

- a) per gravi irregolarità nella gestione;
- b) per gravi e/o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo;
- c) per constatata impossibilità di funzionamento.

ARTICOLO 44 **IL DELEGATO PROVINCIALE**

Il Consiglio Federale ha facoltà di nominare nelle varie provincie un delegato provinciale per l'attività di promozione e diffusione del Pentathlon Moderno ai sensi dell'art. 33 dello Statuto Federale che qui si intende integralmente trascritto.



CAPO TERZO – ORGANI DI GIUSTIZIA

ARTICOLO 45

GENERALITÀ

La Giustizia Federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia, deliberato dal Consiglio Federale, secondo i principi dello Statuto, del Codice della Giustizia Sportiva e delle Leggi dello Stato, e sottoposto all'approvazione del CONI.

La disciplina concernente l'istituzione, la competenza, la nomina e il procedimento dinanzi agli Organi di Giustizia della F.I.P.M., indicati nell'art.10 del presente Regolamento, è regolamentata dal Codice della Giustizia Sportiva, dallo Statuto federale e dal Regolamento di Giustizia federale.

TITOLO IV

PATRIMONIO - ENTRATE – GESTIONE

ARTICOLO 46

PATRIMONIO

Il patrimonio della F.I.P.M. è costituito dai fondi di riserva, beni d'uso da ammortizzare o ammortizzati, investimenti ed immobili. Ogni anno tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un apposito libro inventario vistato debitamente dal Collegio dei Revisori dei Conti e conservato presso la Segreteria federale. La gestione finanziaria viene svolta in base al bilancio annuale consuntivo e al bilancio di previsione ed è disciplinata dall'art. 53 dello Statuto.

Il bilancio consuntivo è approvato dal Consiglio Federale secondo i termini e le modalità di legge e successivamente trasmesso al CONI. A tale bilancio vengono allegate le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale. Viene trasmesso al CONI, inoltre, con le modalità che immediatamente precedono, il conto consuntivo, deliberato dal Consiglio Federale e approvato dall'Assemblea nazionale. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 47
ENTRATE – GESTIONE

Ai sensi dell'art. 51 dello Statuto, costituiscono entrate per la F.I.P.M.:

- a) i contributi del CONI e di altri Enti, pubblici e privati;
- b) le quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento;
- c) i proventi delle manifestazioni sportive;
- d) la gestione dei servizi;
- e) le donazioni, erogate a qualunque titolo, da privati, enti o società, ed accettate con delibera del Consiglio Federale;
- f) i proventi derivanti da tutte le altre attività istituzionali, comprese sponsorizzazioni, tasse, multe e penalità eventualmente inflitte ad affiliati e tesserati.

La gestione amministrativa della F.I.P.M. è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione e contabilità, come indicato all'art. 52 dello Statuto.

TITOLO V

ARTICOLO 48
IL TRASFERIMENTO DI UN ATLETA

Il trasferimento di un atleta regolarmente tesserato da una ASA ad un'altra può essere chiesto al Consiglio Federale anche nel corso dell'anno sportivo previo ottenimento di nulla-osta da parte dell'ASA di originaria appartenenza.

Avverso l'eventuale diniego motivato da parte del Consiglio Federale può essere proposto ricorso avanti il Tribunale Federale entro il termine di dieci giorni dell'avvenuta comunicazione.

ARTICOLO 49
LE A.S.A.

Le A.S.A. possono liberamente scegliere la propria denominazione, salvo che la stessa non sia contrastante con i principi della civile convivenza e non ingeneri confusione con le denominazioni di altre A.S.A. già affiliate. È comunque fatto divieto di assumere la denominazione di qualsiasi movimento o partito politico, nonché intestare l'A.S.A. a persone

viventi se non espressamente e per iscritto autorizzate, a meno che non sia la ragione sociale dello sponsor. L'A.S.A. non può, inoltre, fare indossare ai propri atleti indumenti di gara portanti emblemi, scritte o sigle di partiti politici.

Se nella denominazione viene indicato il nome del Comune, lo stesso deve corrispondere con quello dove ha la sede l'A.S.A.

Una A.S.A. che intenda modificare la propria denominazione sociale dovrà, entro il termine di quindici giorni dalla adozione di tale intendimento, chiedere la necessaria approvazione al Consiglio Federale.

È possibile la fusione e/o l'incorporazione tra due A.S.A. che siano affiliate alla F.I.P.M.. La fusione e/o l'incorporazione può avvenire soltanto tra A.S.A. nell'ambito della provincia o di province limitrofe ma all'interno della stessa Regione.

Una A.S.A. affiliata che incorpori una o più associazioni mantiene la propria denominazione, i propri colori, la propria anzianità federale, il proprio Consiglio Direttivo e i propri atleti.

La fusione tra due o più A.S.A. dà origine ad una nuova A.S.A. che dovrà avere una nuova denominazione sociale, un nuovo Statuto sociale, un Consiglio Direttivo di nuova elezione.

L'anzianità federale sarà quella già acquisita dalla più anziana tra le A.S.A. che concorrono alla fusione.

Gli atleti delle A.S.A. che si sono fuse si intendono tesserati alla nuova A.S.A..

Le A.S.A. che danno origine ad una fusione e/o ad una incorporazione dovranno richiedere la necessaria approvazione al Consiglio Federale allegando copia dei rispettivi verbali di Assemblea, debitamente sottoscritti dai rispettivi legali rappresentanti pro-tempore e dai Segretari, delle Assemblee sociali, che hanno votato e deliberato la modificazione di cui trattasi nonché del nuovo Atto costitutivo e dello Statuto della nuova A.S.A.. L'approvazione del Consiglio Federale dovrà essere comunicata alle A.S.A. interessate entro i dieci giorni successivi al deliberato e, da parte delle A.S.A. che hanno concorso all'incorporazione o alla fusione, entro i successivi venti giorni dalla ricezione dell'approvazione federale, a tutti i soci e agli atleti. In caso di reiezione il relativo provvedimento dovrà essere compiutamente motivato.



TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 50

MANCATO DIRITTO AL VOTO

Nella ipotesi che ad una A.S.A. non sia stato riconosciuto il diritto al voto per omessa o errata attribuzione dei voti da parte degli Uffici competenti della Federazione, l'ASA stessa dovrà proporre ricorso entro il termine di sette giorni successivi alla data di pubblicazione della tabella voti sul sito internet federale secondo i termini, le modalità e le procedure di cui al Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive, il ricorso avverso la tabella voti può essere proposto anche dal Procuratore Federale.

L'A.S.A. sarà contattata con qualsiasi mezzo ritenuto valido e tempestivo e l'eventuale elenco aggiornato sarà pubblicato sulla home page del sito internet federale.

ARTICOLO 51

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.

ARTICOLO 52

COMPOSIZIONE E FUNZIONE

DELLA COMMISSIONE FEDERALE ATLETI

Conformemente a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento della Commissione Nazionale Atleti del CONI, è prevista l'istituzione di una Commissione Federale Atleti, la cui composizione e funzioni sono demandate all'apposito Regolamento.

=====

